

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1271 del 02/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1300 del 02/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno due MAGGIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/12/2015 acquisita al Prot. Unione 51576 e dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le 108058 del 22/12/2015, da **SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C.** nella persona di Sergio Mosconi, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale **per lo stabilimento di fabbricazione prodotti metallici, sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48**, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06;
- valutazione di impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 24/02/2016 Prot. Unione 7879, acquisita da ARPAAE al PGFC 2565/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale indizione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC 4235 del 24/03/16, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 06/04/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportate in allegato al presente provvedimento,
- in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Sarsina con nota Prot. Com.le 2963 del 06/04/2016, acquisita da ARPAAE al PGFC n. 4933/2016, ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta a questo Comune in data 23.12.2015 prot. 11100 e l'allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta dall'Ing Lombardi Giancarlo, tecnico competente in acustica si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni, riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, acquisite in data 26/04/2016, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie sopraccitate in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione n. 434 del 27/09/2012 prot. n. 91862/12 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a SERMAR, in scadenza al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e s.m.i., trattandosi di atto di aggiornamento della precedente autorizzazione n. 479 del 25/10/05 prot. n. 50081/05 rilasciata ai sensi del previgente DPR 203/88, con istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate dalla modifica;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **SERMAR DI MOSCONI SERGIO & C. S.N.C.** che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio.

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche

potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio e la proposta del provvedimento acquisiti in atti, resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SERMAR DI MOSCONI SERGIO &C. S.N.C.** (C.F./P.IVA 03551910403), con sede legale in Comune di Sarsina, Via Savio n.46/48, per lo **stabilimento di fabbricazione prodotti metallici sito nel Comune di Sarsina, Via Savio n. 46/48.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Sarsina per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 434 del 27/09/2012 prot. n. 91862/12 rilasciato, ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a SERMAR, in scadenza al al 31/12/15 ai sensi di quanto stabilito all'art. 281 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e smi., trattandosi di atto di aggiornamento della precedente autorizzazione n. 479 del 25/10/05 prot. n. 50081/05 rilasciata ai sensi del previgente DPR 203/88, con istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessate dalla modifica.

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per l'intero stabilimento.

Con e-mail del 18/01/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/04/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E1 – Carteggiatura, lucidatura manufatti – L'attività è compresa al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”. I controlli alle emissioni dovranno essere effettuati con periodicità almeno annuale.

Emissione E2 – Saldatura e carteggiatura

- L'attività di saldatura, con utilizzo anche di filo e bacchette di acciaio inox, è compresa al punto 4.13.20 “Saldatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, mentre non può essere preso in considerazione l'Allegato 4.29 “Saldatura di oggetti e superfici metalliche” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., visto l'utilizzo di filo di acciaio inox. Si applicano pertanto i valori limiti indicati al succitato punto 4.13.20 per i parametri polveri (10 mg/Nmc), Ossidi di Azoto espressi come NO₂ (5 mg/Nmc) e Monossido di Carbonio (10 mg/Nmc). Evidenziato inoltre che per quanto concerne gli inquinanti Nichel e Cromo VI, presenti nella emissione in quanto componenti del filo ed elettrodi di saldatura inox, la documentazione presentata dalla Ditta permette di verificare che la soglia di rilevanza fissata nella tabella A1 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. non è superata, non si applicano pertanto i valori limite previsti per tali inquinanti nella citata tabella A1.
- L'attività di carteggiatura è compresa al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”. Il succitato punto 4.13.22 prescrive altresì che “I gas polverosi che si generano in queste fasi devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un filtro

a maniche avente le caratteristiche indicate nel capitolo 3) della presente pubblicazione”, l'emissione non è dotata di alcun impianto di abbattimento.

Tenuto conto che:

- la postazione di carteggiatura, che viene convogliata nella emissione E2, come dichiarato dalla Ditta, ha utilizzo saltuario e limitato nel tempo, in considerazione del fatto che le attività di carteggiatura vera e propria sono convogliate alla emissione E1;
- i consumi di filo per saldatura non sono superiori ai 40 Kg/mese stabiliti al punto 5. “Saldatura di oggetti o superfici metalliche” del Parere espresso dal CRIAER nella seduta del 27 Febbraio 1995, e pertanto la Ditta è esonerata dall’effettuare gli autocontrolli annuali, fermo restando l’obbligo di rispettare i limiti di emissione sopraindicati e di annotare su apposito registro i consumi di materiale di apporto per saldatura distinguendo quelli inox da quelli non inox;

si ribadisce il contenuto della precedente autorizzazione n. 434 del 27/09/2012, ovvero l'obbligo di autocontrollo con periodicità almeno annuale per l'inquinante “polveri totali” e la tenuta di un registro su cui annotare i consumi di materiali da apporto per la saldatura, senza prescrivere l'installazione di un impianto di abbattimento delle polveri.

Emissione diffusa da decapaggio - in riferimento alla attività di decapaggio svolta all'esterno, tenuto conto che il punto 4.13.27 dei criteri regionali ex CRIAER prevede che le emissioni prodotte dalla attività di decapaggio siano captate, aspirate e convogliate all'esterno tramite camino, si ritiene accettabile la soluzione proposta dalla Ditta in considerazione dei modesti tempi di utilizzo, dei bassi quantitativi, della modalità di applicazione e della modesta volatilità dei prodotti utilizzati. Si considera pertanto l'emissione di tale attività come emissione diffusa, prescrivendo la tenuta di un registro su cui annotare mensilmente quantitativi di prodotti utilizzati. Tali consumi non dovranno essere complessivamente superiori a 170 kg/a di prodotti decapanti.

ET1 Caldaia riscaldamento uffici e acqua calda (29,7 kW, a metano)

ET2, ET3, ET4 e ET5 Generatori aria calda riscaldamento ambienti (34,7 kW cad., a metano)

Considerato che la potenza termica complessiva è inferiore a 3 MW, le emissioni relative a tali impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 06/04/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con mail del 21/04/16, acquisita al prot. PGFC/2016/5933 del 26/04/16, la Ditta, considerato che sulla emissione E1 è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (filtro a cartucce) dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 DGR 960/99 ha chiesto l'esonero dall’autocontrollo annuale per il parametro polveri totali, che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpa delle verifiche periodiche degli impianti di abbattimento.

Il responsabile dell'endoprocedimento ha ritenuto accoglibile quanto richiesto dalla Ditta, precisando che la verifica periodica all'impianto di abbattimento dovrà avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 06/04/16 e delle successive valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 17/12/2015 P.G.N. 51576, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 - CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI E ACQUA CALDA (29,7 kW, a metano)
ET2, ET3, ET4, ET5 - GENERATORI ARIA CALDA RISCALDAMENTO AMBIENTI
(34,7 kW cad., a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di prodotti metallici sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. 1 – CARTEGGIATURA, LUCIDATURA MANUFATTI

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 2 – SALDATURA E CARTEGGIATURA

Portata massima	5.100	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE DIFFUSA DA DECAPAGGIO

I consumi di prodotti decapanti dovranno essere annotati con le modalità indicate al successivo **punto 2**.

2. Relativamente alla **Emissione diffusa da decapaggio**, dovranno essere annotati, almeno mensilmente, sul registro di cui al successivo **punto 7.**, i **consumi** di prodotti decapanti, validati dalle relative fatture di acquisto. Tali consumi non devono essere complessivamente superiori a 170 kg di smalto all'acqua all'anno.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera

http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

4. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico della **emissione N. 2** (per il solo parametro “polveri totali”) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
5. Il controllo analitico periodico annuale per il parametro Polveri totali alla **emissione N. 1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 7**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
6. Il controllo analitico periodico annuale per la **emissione N. 2** relativamente ai parametri “ossidi di azoto” e “monossido di carbonio” è sostituito dalla annotazione mensile dei consumi di materiale di apporto per saldatura, distinti in materiale di apporto inox e non inox (validati dalle relative fatture di acquisto) sul registro di cui al successivo **punto 7**. I consumi mensili di materiale per saldatura non devono essere complessivamente superiori a kg 40, per un totale annuo comunque non superiore a **430 kg**.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di prodotti decapanti utilizzati negli impianti di cui alla **Emissione diffusa da decapaggio**, come richiesto al precedente punto 2;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 1**, così come richiesto al precedente **punto 5**;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di materiale di apporto per saldatura, così come precisato al precedente punto 6., relativamente alla **emissione E2**.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.